



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sullo schema di decreto nel Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro della salute, recante il regolamento di definizione delle denominazioni di panificio, pane fresco e pane a durabilità prolungata.

Rep. Atti n. 150/CS2 del 24 settembre 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna Seduta del 24 settembre 2015

VISTO l'articolo 4, comma 2-ter, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, emani un decreto di natura regolamentare volto a disciplinare, in conformità al diritto comunitario la denominazione di "panificio", di "pane fresco" e l'adozione della dicitura "pane conservato";

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

VISTO lo schema di decreto recante il regolamento di definizione delle denominazioni di panificio, pane fresco e pane a durabilità prolungata, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico e diramato con nota del 27 luglio 2015, prot. CSR 3364 P-4.23.2.12;

VISTA la nota della Provincia autonoma di Bolzano, trasmessa in data 30 luglio 2015, con prot. CSR 3453 P-4.23.2.12, con la quale comunica di aver legiferato in materia riprendendo quasi letteralmente l'articolo 4, comma 2-ter, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006;

VISTA la nota di osservazioni sullo schema, trasmessa dal Ministero della salute e diramata in data 4 agosto 2015, con prot. CSR 3575 P-4.23.2.12, nella quale si rileva la necessità di modificare la definizione di "panificio" e quella di "pane fresco";



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 9 settembre 2015, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico ha consegnato un nuovo testo del provvedimento che riporta le modifiche richieste dal Ministero della salute e le Regioni, nell'esprimere in linea di massima l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa, hanno formulato alcune richieste di modifica, ritenute in gran parte accoglibili dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il nuovo schema di decreto, modificato tenendo conto di quanto richiesto dalle Regioni nella citata riunione del 9 settembre 2015, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico e diramato con nota del 15 settembre 2015, prot. CSR 3939 P-4.23.2.12;

VISTO il nuovo testo della Relazione illustrativa del provvedimento, modificata tenendo conto di quanto richiesto dalle Regioni e dal Ministero della salute, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico e diramato con nota del 18 settembre 2015, prot. CSR 3978 P-4.23.2.12;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sullo schema di decreto nel Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro della salute, recante il regolamento di definizione delle denominazioni di panificio, pane fresco e pane a durabilità prolungata.

Il Segretario
Antonio Naddeo

S. Di Camillo

Il Presidente
Gian Claudio Bressa

Gian Claudio Bressa